



COMUNE DI COLOGNE

PROVINCIA DI BRESCIA

ORDINANZA SINDACALE

Ordinanza N.

72

Data

14/10/2026

OGGETTO:

DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E MISURE VOLTE AL CONTENIMENTO DEI CONSUMI ENERGETICI DEGLI EDIFICI. POSTICIPO DELL'ACCENSIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI PER LA STAGIONE 2026-2027

VISTO l'art. 4 del DPR n. 74 del 2013 e il par. 7 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020, che normano i limiti di esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva stabilendo che l'esercizio degli impianti termici per la climatizzazione invernale è consentito - nella zona climatica "E" cui appartiene il Comune di Cologne - dal 15 ottobre al 15 aprile, per 14 ore giornaliere comprese tra le ore 5.00 e le ore 23.00;

PRESO ATTO CHE:

- al di fuori del periodo ordinario di esercizio, in presenza di condizioni climatiche che ne giustifichino l'utilizzo, è comunque consentita l'accensione degli impianti fino a un massimo di 7 ore giornaliere;
- le previsioni delle temperature medie giornaliere fino al 21 ottobre, riferite alla zona climatica "E", elaborate da ARPA Lombardia, risultano a tutt'oggi superiori rispetto a quelle tipicamente autunnali;

RICHIAMATI:

- l'art. 5 del DPR n. 74 del 2013 che attribuisce ai Sindaci, a fronte di comprovate esigenze, il potere di aumentare o diminuire i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di accensione degli impianti termici, nonché di stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita;
- la DGR XII-2634 del 24/06/2024 la quale prevede un coinvolgimento attivo dei Comuni per la riduzione del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a combustibile fossile, prevedendo il posticipo di 7 giorni della data di inizio e l'anticipo di 7 giorni della data di fine esercizio rispetto a quanto previsto per la zona climatica E del territorio regionale;

CONSIDERATO CHE:

- le temperature registrate dalle stazioni meteorologiche di ARPA Lombardia sono al di sopra della media stagionale e che anche le previsioni del tempo per i prossimi giorni danno rassicurazioni in merito al mantenimento delle temperature superiori alla media climatica del periodo;
- gli impianti termici a uso civile di climatizzazione alimentati a combustibile fossile rappresentano un'importante fonte di emissioni inquinanti in atmosfera, pertanto, una riduzione del periodo di funzionamento è da ritenersi misura idonea al contenimento delle emissioni nocive;
- il Comune di Cologne è sensibile ai temi della sostenibilità ambientale, della tutela ambientale e della qualità dell'aria;

RITENUTO CHE le suddette circostanze integrino le comprovate esigenze di cui all'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 2013 e il paragrafo 7 comma 13 della DGR XI-3502 del 5/08/2020;

Visti:

- Gli artt. 4 e 5 del DPR n. 74 del 2013;
- Gli artt. 31 e 34 della Legge n. 10/1991;
- Il paragrafo 7 del documento allegato alla DGR XI-3502 del 5/08/2020;
- la DGR XII/2634 del 24/06/2024;

Per i motivi riportati in premessa,

ORDINA

la riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici a combustione ad uso riscaldamento degli ambienti attraverso il posticipo dell'accensione ordinaria al 22 ottobre 2026.

INFORMA

- che a decorrere dal 22 Ottobre 2026 e fino al 15 aprile 2027, gli impianti potranno essere attivati per un massimo di 14 ore giornaliere, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00, anche frazionate nell'arco della giornata;
- che fino alla data del 22 ottobre 2026, in presenza di particolari condizioni climatiche che ne giustifichino l'esercizio, è comunque possibile accendere gli impianti fino ad un massimo di 7 ore giornaliere, comprese tra le ore 5:00 e le ore 23:00, anche frazionate nell'arco della giornata

DISPONE

Che la presente ordinanza non si applica:

- agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;

- agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

ORDINA ALTRESI'

- ai competenti organi di vigilanza di adottare le opportune misure di controllo per il rispetto della presente ordinanza, la cui inosservanza comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge.
- la pubblicazione della presente ordinanza all'albo pretorio informatico comunale e sul sito web del Comune di Cologne al fine di pubblica conoscenza.

INFORMA

che contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al TAR della Lombardia entro sessanta (60) giorni dalla data di emissione della presente o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione.

SINDACO

FRANCESCA BOGLIONI / InfoCert S.p.A.